

Causa C-443/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Nürnberg (Germania)

Data della decisione di rinvio:

11 settembre 2020

Ricorrente:

Flightright GmbH

Resistente:

Ryanair Designated Activity Company

Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga)

(omissis)

nella causa che vede contrapposte:

Flightright GmbH

(omissis) Potsdam

Ricorrente

(omissis)

contro

Ryanair Designated Activity Company, (omissis) Dublino, Irlanda

Resistente –

(omissis)

avente ad oggetto diritti di credito

in data 11 settembre 2020 (omissis) l'Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga) (omissis) ha pronunciato la seguente

Ordinanza

I. Il procedimento è sospeso.

II. Alla Corte di giustizia delle Comunità europee vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

b) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.

c) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

Motivi

- 1 I. (omissis) [Sulla sospensione del procedimento]
- 2 La decisione sulla controversia, che non può essere oggetto di impugnazione ordinaria (omissis), dipende dalla decisione pregiudiziale che la Corte di giustizia dell'Unione europea darà alla[e] questione[i] pregiudiziale[i] formulata[e] nel dispositivo.

- 2 II. Descrizione dell'oggetto della controversia
- 3 La ricorrente chiede alla resistente il versamento di una compensazione pecuniaria pari a EUR 250,00.
- 4 I passeggeri, che hanno ceduto i loro diritti alla ricorrente, disponevano di una prenotazione confermata per un volo in partenza da Palma di Maiorca a Norimberga con il n. FR2158, che doveva essere effettuato dalla resistente. Il volo doveva partire da Palma di Maiorca il 25 luglio 2018 alle 17:50h (ora locale) ed atterrare lo stesso giorno a Norimberga alle 20:05h (ora locale). Il volo è stato cancellato. La cancellazione era motivata da uno sciopero dell'equipaggio di cabina della resistente in data 25 luglio 2018.
- 5 La resistente aveva avviato una negoziazione tariffaria con il sindacato CGIL. Gli scioperi si sono svolti in Italia, in Spagna, in Portogallo e in Belgio, e quindi lo sciopero ha anche interessato gli aeroporti utilizzati dalla resistente in Spagna. La resistente era stata informata dello sciopero 7 giorni prima, il 18 luglio 2018.
- 6 La resistente ha elaborato un piano di emergenza. Su oltre 1900 voli previsti per quel giorno, 486 sono stati cancellati.

[Le ulteriori considerazioni relative alla normativa pertinente, alla giurisprudenza nazionale, alle tesi delle parti e alla fase del procedimento sono identiche a quelle contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-442/20.]

(omissis)